

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/74/CR7b/C7

APPROFONDIMENTI SUL TESTO UNIFICATO RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE N. 281 DEL 1991, IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"

Condividendo la necessità che a 20 anni dalla pubblicazione della Legge 281/1991 venga previsto un provvedimento di revisione ed aggiornamento della normativa vigente, ad un primo esame della bozza di testo unificato recante "Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo" è necessario rilevare che l'oggetto della stessa, ricadendo nella materia "tutela della salute", rientra nella legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, della Costituzione. Nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei **principi fondamentali** riservata alla legislazione dello Stato. Questo ultimo, nei limiti di determinazione dei "principi fondamentali", deve lasciare alle Regioni la disciplina della materia, nel rispetto della Costituzione, e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Ciò premesso, sembrerebbe invece che la proposta di legge statale, nella bozza di testo unificato, non si limiti a dettare i dovuti principi fondamentali, ma intervenga anche sulla disciplina della materia con norme di dettaglio, di natura quasi regolamentare, invadendo la competenza legislativa della Regione e, per taluni aspetti, anche quella normativa comunale (si veda in particolare artt. 3, 6 e 9). Nell'impianto normativo generale la sfera di autonomia regionale risulta, pertanto, fortemente compressa dall'incisivo e particolareggiato intervento normativo statale, che non lascia spazio alcuno alla legge regionale, nemmeno nell'individuazione delle competenze comunali, laddove all'articolo 12 disciplina, nel dettaglio, persino i singoli "Compiti dei Comuni".

Si ritiene inoltre opportuno fare un'attenta riflessione su alcune **criticità** presenti nel documento proposto; si riportano di seguito quelle ritenute più rilevanti:

- definizione di **ruoli**, responsabilità e competenze. A tal proposito si evidenzia che nella bozza di testo unificato i **Servizi Veterinari regionali** non vengono inclusi nella definizione di "Servizio Veterinario pubblico" (art. 2, punto 1, lettera h);
- necessità di definizione precisa di quali aspetti rientrino nei **livelli minimi** assistenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale;

- **copertura finanziaria** con chiara definizione degli ambiti di possibile utilizzo dei fondi nazionali a disposizione;
- chiara definizione delle attività di controllo e di vigilanza;
- valutazione dei costi e delle risorse finanziarie, strumentali e di personale potenzialmente a carico della spesa pubblica per dare attuazione a quanto disposto.

Le Regioni rimangono a disposizione per un'eventuale analisi e proposta relativamente ai singoli aspetti tecnici affrontati dal documento in esame, qualora richiesto e ritenuto opportuno.

Roma, 7 luglio 2011